

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

S.T.P. unipersonali e S.T.P. a r.l. semplificate. Si possono fare?

di Andrea Beltrachini di Mpo & Partners



L'[articolo 10, comma 3, L. 183/2011](#), norma istitutiva delle STP, prevede espressamente che “*è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre*”.

L'esplicito riferimento, da parte del Legislatore, ai suddetti titoli V e VI, sembrerebbe quindi consentire la creazione di STP, partendo da **qualsiasi tipo di forma societaria** disciplinata dalle disposizioni in questione, con gli opportuni correttivi dettati dalla Legge 183/2011 per le STP (per un riepilogo si veda <https://www.ecnews.it/s-t-p-e-operazioni-di-ma-e-di-aggregazioni-tra-studi/>).

Ci si è posti (e ci si pone), però, il problema se non vi siano, invero, alcune ipotesi, pur normativamente previste con riferimento alle società in via generale, che siano **incompatibili con l'istituto della STP**.

In particolare, nel presente contributo, verrà affrontato il tema della ammissibilità o meno della **STP unipersonale** e della **STP SRLS**.

Sulla prima, il dibattito è ormai giunto alla conclusione per l'ammissibilità.

È invece ancora controversa la possibilità di utilizzare la forma societaria della **s.r.l. semplificata**, contemplata dall'[articolo 2463 bis cod.civ.](#)

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/costituzione-stp-semplificate-unipersonali/>